



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Personale, Politiche di Inclusione Sociale

AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE, POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Vista la Legge 12 novembre 2004, n. 269, recante “*misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio*”;

Vista la Delibera GRT n. 228 del 6 marzo 2018, con la quale sono stabiliti criteri e procedure per la ripartizione, la rendicontazione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **21 maggio 2018** e fino al giorno **23 giugno 2018** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018, da erogare nell’anno 2019, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

ARTICOLO 1

Requisiti e condizioni di ammissione

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
- 3) cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea. In questo caso occorre essere:
 - in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
 - residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana^a;
- 4) residenza anagrafica nel Comune di Pistoia;
- 5) titolarità di un contratto di locazione (o familiarità con il titolare del contratto di locazione, appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico^b) relativo all’alloggio ubicato nel Comune di Pistoia, in cui è residente il nucleo familiare. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali o, per il quale il proprietario si sia avvalso del regime della “cedolare secca”.

L’alloggio oggetto del contratto di locazione, può essere:

- di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- di proprietà pubblica con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla Legge Regionale vigente in materia.

Non possono presentare domanda gli assegnatari degli alloggi realizzati attraverso finanziamenti pubblici e disciplinati dall’*“Accordo decentrato sulle locazioni abitative”* del 26 marzo 2007^c.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell’alloggio;

- 6) attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 16.500,00, ovvero il cui valore ISE non sia superiore a euro 28.470,83 e, non inferiore al canone di locazione annuo^d.

Per i soggetti che dichiarano “ISE zero” o inferiore al canone di locazione annuo, l'erogazione del contributo è possibile soltanto se allegata una delle seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione di ricevimento del beneficio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altro ente,
- autocertificazione di ricevimento di sostegno economico da parte di soggetti privati, corredata di attestazione dei redditi del soggetto che presta l'aiuto economico (Isee, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.), da cui si evinca una ragionevole capacità economica di prestare aiuto ad altri soggetti.

Dichiarazioni riferite a risparmi personali, non dichiarati nell'attestazione ISEE, non potranno essere considerate.

- 7) assenza di titolarità, per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo*, ubicati nel territorio italiano o all'estero, come previsto dall'art. 40 quater - lettera d) dell'allegato A) approvato con L.R.T. 96/1996 modificata e integrata dalla L.R.T. n.41/2015, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge^e, ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.

In analogia all'art. 5, comma 2 del Regolamento Erp, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 190 del 27 dicembre 2016, in caso di proprietà immobiliare pro-quota, la stessa si intende indisponibile in presenza di una delle seguenti circostanze:

- a) l'unità immobiliare è stata dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) l'unità immobiliare è abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia e, l'uso contestuale da parte della famiglia richiedente, genererebbe una situazione di sovraffollamento come disposto all'art. 13, comma 10 della L.R.T. 41/2015;
- c) la quota di proprietà è inferiore a 1/5;

* Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, è necessaria la certificazione di cui all'art. 4 del presente Avviso.

Qualora nel nucleo familiare vi siano cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea (ad esclusione dell'Italia), devono obbligatoriamente indicare l'Amministrazione competente e, gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari del Paese di provenienza o estero per permettere all'amministrazione comunale le dovute verifiche.

- 8) assenza di titolarità, per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa come previsto dall'art. 40 quater - lettera e) dell'allegato A approvato con L.R.T 96/1996 e ss.mm.ii.;
- 9) assenza di titolarità di patrimonio mobiliare superiore ad euro 10.000;

ARTICOLO 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato all'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013.

Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare, risulti lo stato civile “ignoto” è indispensabile regolarizzare tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro il 31 gennaio 2019, termine oltre in quale, il contributo non potrà essere concesso.

ARTICOLO 3

Determinazione della situazione economica e patrimoniale (accesso alle fasce di reddito)

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare determinata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.;

Il valore ISEE non deve superare l'importo di euro 16.500,00^f ovvero non superare il valore ISE di euro 28.470,83.

Le fasce di reddito seguono le seguenti distinzioni:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 - euro 13.192,92€;

incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 di euro 13.192,92 € e l'importo di euro 28.470,83

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

ARTICOLO 4

Domanda di partecipazione

(Autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare)

Il richiedente, nei casi previsti dalla Legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del presente Avviso e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

In riferimento a quanto sopra, in sede di presentazione della domanda, i cittadini italiani o appartenenti a Paesi UE, potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano o all'estero; in ottemperanza al DPR 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai fini della domanda, NON potranno presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ma dovranno produrre documentazione idonea e cioè certificati o attestazioni relative all'assenza di titolarità, per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo, posti all'estero. Il certificato o attestazione, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato estero, da un tempo non superiore a sei mesi rispetto alla data di consegna al Comune, deve essere corredato da traduzione in lingua italiana. Tale certificazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

Da allegare obbligatoriamente:

- copia documento di identità
- copia della ricevuta di registrazione del contratto (solo se il contratto di locazione è stato registrato online)
- certificato o attestazione originale, di assenza di proprietà e di diritti di proprietà, inclusa ai componenti del proprio nucleo familiare, di cui all'art. 1, punto 7 del presente Avviso, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato estero, da un tempo non superiore a sei mesi rispetto alla data di consegna al Comune, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità competente, che ne attesta la conformità all'originale (solo per i richiedenti stranieri non appartenenti a Stati dell'Unione Europea).

Nel caso in cui l'attestazione Isee, riporti annotazioni relative ad omissioni o difformità, è necessario riformulare la dichiarazione Isee entro i termini di scadenza della graduatoria provvisoria.

ARTICOLO 5

Formazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva

A) Ammissibilità delle domande

Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato B).

La mancanza di firma e/o del documento di identità del richiedente, sono cause non sanabili di esclusione della domanda presentata.

B) Istruttoria delle domande

Il Comune di Pistoia procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. Il Comune provvede ad attribuire a ciascuna domanda il relativo punteggio provvisorio, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione allegata alla domanda.

C) Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria delle domande di contributo ad integrazione del canone di locazione sarà formata sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità come di seguito indicati:

Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo dell'Assegno sociale Inps - 2018 (euro 5.889,00€)	Punti 2
---	---------

2. Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima Inps 2018 (euro 6.596,46€)	Punti 1
<p>3. Incidenza del canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato, rispetto al valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime Inps anno 2018 (euro 13.192,92):</p> <p><u>Fascia A</u></p> <p>dal 14% al 20% dal 21% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40%</p> <p><u>Fascia B</u></p> <p>dal 24% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40%</p>	<p>Punti 1 Punti 2 Punti 4 Punti 5</p> <p>Punti 1 Punti 2 Punti 4</p>
4. conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone	Punti 1
5. genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico	Punti 1
6. presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1

D) Formazione della graduatoria provvisoria

A seguito dell'esame delle domande e della relativa registrazione in apposito programma di gestione delle graduatorie, il Comune di Pistoia pubblica la graduatoria provvisoria così composta:

- allegato a): elenco nominativi dei soggetti suddivisi in fascia A) e fascia B) le cui domande risultano ammissibili con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato b): elenco nominativi dei soggetti suddivisi in fascia A) e fascia B) le cui domande risultano ammissibili con riserva e/o a rischio esclusione con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato c): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano escluse;

Entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria stessa, utilizzando l'apposito modello (allegato C).

E) Formazione della graduatoria definitiva

Il Comune di Pistoia provvede all'esame della documentazione integrativa e/o delle opposizioni eventualmente presentate e formula la graduatoria definitiva entro il

I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati nelle graduatorie, distinti nelle sopra citate fasce A) e B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone – ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale, indicati nel precedente art. 5.

Sono valutabili esclusivamente i documenti pervenuti entro il periodo di 30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, purché relativi a condizioni soggettive e/o oggettive possedute alla data di pubblicazione del presente Avviso.

La graduatoria definitiva composta da:

- allegato a): elenco nominativi dei soggetti suddivisi in fascia A) e fascia B) relativo alle domande ammesse e completo del punteggio definitivo ottenuto;
- allegato b): elenco nominativi dei soggetti relativo alle domande escluse;

Contro la graduatoria definitiva è ammesso nei termini di legge ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

F) Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e nella graduatoria definitiva.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle due graduatorie, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo web www.comune.pistoia.it

Le graduatorie pubblicate all'Albo Pretorio, saranno affisse per la consultazione presso l'U.O. Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in Via Aldo Capitini n. 7 e, saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Pistoia.

ARTICOLO 6

Modalità e termine di presentazione della domanda

Presso gli uffici dell'U.O. Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in Via Capitini n. 7, è istituito un apposito sportello al pubblico, ove è possibile, tramite l'assistenza di un operatore, compilare e consegnare la domanda.

I modelli della domanda di partecipazione, potranno anche essere scaricati dal sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo web www.comune.pistoia.it, oppure ritirati presso:

- UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, Piazza Duomo n. 13 (telefono 800012146)
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- SERVIZIO PERSONALE, POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE, Via Aldo Capitini n. 7 (telefono 0573/371400)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
- CENTRO INTERCULTURALE, Via dei Macelli n. 11 (telefono 0573/371368-69)
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 9 - 13; martedì, giovedì: 15.30 - 18.30; mercoledì e sabato: chiuso.

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità del richiedente e, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal richiedente.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).

La domanda, il cui termine di scadenza è fissato per il **23 giugno 2018** può essere presentata autonomamente, secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pistoia, Piazza Duomo n. 1;
- spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Pistoia, P.zza Duomo n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda di partecipazione per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2018";
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pistoia@postacert.toscana.it;

ARTICOLO 7

Entità, calcolo e periodo di riferimento del contributo^h

I contributi di cui al presente Avviso saranno erogati, nei limiti delle risorse economiche annue assegnate dalla Regione Toscana e della compartecipazione del Comune di Pistoia, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e con le seguenti priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A)
- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia B)

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse.

L'erogazione del contributo, non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad euro 200,00;

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo è relativo al periodo dal 1° gennaio 2018 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva e, fino al 31 dicembre 2018.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ARTICOLO 8

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede alla erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

E' onere dei soggetti inseriti in graduatoria definitiva, presentare le ricevute di pagamento dei canoni di locazione necessarie per la erogazione delle somme spettanti.

Al fine dell'ottenimento della liquidazione del contributo coloro che risulteranno collocati in graduatoria definitiva dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, la seguente documentazione a partire dal giorno 7 gennaio 2019 e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2019:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo in vigore, da cui risultino chiaramente i seguenti dati:
 1. nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 2. nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario);
 3. importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori;
 4. periodo di riferimento del pagamento del canone di locazione;
 5. ubicazione dell'immobile oggetto della locazione;
 6. firma leggibile del proprietario dell'immobile
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2018 (nel caso in cui non sia stato precedentemente allegato) oppure dichiarazione del proprietario attestante l'opzione per la cedolare secca.
- Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, certificati o attestazioni relative alla titolarità di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo, posti all'estero. Il certificato rilasciato dalla competente Autorità dello Stato estero, deve essere corredato da traduzione in lingua italiana.

I bonifici bancari, dai quali si può evincere in modo chiaro e intelligibile l'Istituto di Credito di riferimento, devono contenere gli stessi dati elencati.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata in uno dei seguenti punti di consegna:

- allo sportello appositamente istituito presso la sede del Servizio Sociale, Via Capitini n. 7,
- al Protocollo Generale del Comune di Pistoia nel periodo sopra indicato e inderogabile entro il termine del 31 gennaio 2018. E' consigliata la verifica della correttezza e completezza della stessa da parte del Servizio Personale, Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia presso la sede di Via Aldo Capitini n. 7.

In assenza di presentazione della documentazione entro il termine suddetto, il contributo non verrà concesso.

ARTICOLO 9

Casi particolari

- In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 40 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alla presentazione delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente nei termini di cui al precedente articolo 8.

- Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune di Pistoia, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Il suddetto requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
- Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del nucleo familiare del richiedente.
- L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari risultano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP (ivi inclusi gli alloggi utilizzati per l'utilizzo provvisorio) non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi utilizzati per l'utilizzo provvisorio) è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. Nessun contributo verrà erogato a chi rifiuta l'assegnazione di un alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi utilizzati per l'utilizzo provvisorio).
- Il contributo previsto dall'articolo 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente, erogati nello stesso periodo a titolo di sostegno abitativo. L'Ufficio competente ha facoltà di eseguire controlli su quanto dichiarato nonché in relazione ad eventuali domande di contributo presentate successivamente alla domanda di cui al presente Avviso;

ARTICOLO 10

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Personale, Politiche di Inclusione Sociale, dott.ssa Chiara Pierotti.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Politiche di Inclusione Sociale al seguente numero telefonico 0573-371400.

ARTICOLO 11

Controlli e sanzioni

Gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana¹.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e, dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 12

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Legge 431/98, alla delibera di GRT n. 228/2018 ed alla Legge L.R.T 96/1996 e ss.mm.ii. L.R.T n.41/2015.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Chiara Pierotti

Riferimenti normativi

^a articolo 11, comma 13, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 113

^b Delibera G.R.T. 228/2018 allegato "A". art. 3, lettera c)

^c Accordo decentrato sulle locazioni abitative inserite all'interno di programmi di intervento (punto 6)

^d art. 3, lettera d), allegato A alla Delibera GRT n. 228 del 6 marzo 2018

^e Delibera G.R.T. 228/2018, allegato A, art. 3, lettera b)

^f limite per l'accesso all'ERP 2017 di cui all'allegato A della LRT 96/1996 ss.mm.ii. LRT 41/2015

^g tabella B, allegato 4, Circolare Inps n. 186 del 21 dicembre 2017

^h allegato A, Delibera GRT 228/2018

ⁱ allegato A, art. 9, Delibera GRT 228/2018